



COMUNE DI GROMO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONE AGEVOLATE

approvato con deliberazione di CC n. 73 del 28/11/2001
modificato con deliberazione consiliare n. 23 del 23/03/2011

* * * * *

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Ai sensi dell'art.63 della L.R. N° 1/86 e del punto 1.4.7 della DGR 24.07.1998, N° 6/37586, gli utenti sono tenuti a concorrere, in rapporto alle proprie condizioni economiche, al costo dei servizi erogati dal Comune di GROMO, secondo tariffe determinate in base al reddito familiare, in conformità ai criteri definiti dal presente regolamento.

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento individua i criteri di partecipazione degli utenti al costo delle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dagli articoli 1 (comma 3) e 2 (comma 3) del D.Lgs. 31 Marzo 1998, N° 109 come modificato dal D.Lgs. 3 Maggio 2000, N° 130 e secondo le disposizioni del D.P.C.M, 7 Maggio 1999, N° 221 come modificato dal D.P.C.M. 4 Aprile 2001, N° 242, pubblicato sulla G.U. n° 146 in data 26.06.2001.

ART. 2

INTEGRAZIONI

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- a) ogni altro regolamento comunale per la disciplina della concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art.12 delle legge 7 agosto 1990, N° 241;
- b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

ART. 3

PRESTAZIONI SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento, come già enunciato all'art.1, verrà utilizzato per la valutazione del diritto di accesso e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente. In particolare, considerando i servizi attualmente esistenti, esso verrà applicato a:

- servizio di mensa scolastica.
- servizio di trasporto scolastico.

- contributi per gli alunni frequentanti la scuole d'obbligo.
- servizio di telesoccorso.
- servizio di assistenza domiciliare e prestazioni annesse, per persone particolarmente bisognose autosufficienti e non.
- servizio di fornitura pasti ad anziani autosufficienti e non.

ART. 4

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA CON RIFERIMENTO ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

La valutazione della situazione economica (I.S.E.) del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed il patrimonio di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della tabella allegata al D. Lgs. 31 Marzo 1998, N° 109, così com'è modificato dal D. Lgs. 3 Maggio 2000, N° 130, secondo le modalità di seguito specificate, e applicando gli eventuali fattori correttivi.

Nella valutazione della situazione economica va tenuto conto che:

- Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare, che sarà composto dal richiedente medesimo e dai componenti della famiglia anagrafica.
- I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico.
- I coniugi, con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare (ossia costituiscono nucleo a sé stante).
- Il figlio minore di 18 anni, fiscalmente a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.
- I minori non conviventi con i genitori ed in affidamento presso terzi, fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario.
- I minori in affidamento e collocati presso comunità fanno nucleo a sé stante.
- I coniugi non legalmente separati ma che non hanno la stessa residenza, fanno parte dello stesso nucleo salvo casi particolari:
 - a) Quando uno dei coniugi è escluso dalla potestà sui figli.
 - b) Nel caso di abbandono del coniuge, accertato dal giudice o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
 - c) Quando è stato chiesto scioglimento o cessazione del matrimonio in base all' art. 3 della legge 1° dicembre 1970, N° 898 e successive modificazioni.
- I soggetti che risultano fiscalmente a carico di più persone fanno parte del nucleo:
 - a) Della famiglia anagrafica con cui vivono;
 - b) Se non vivono con alcune delle persone alle quali risulta a carico, farà parte del nucleo del soggetto che in base all'art.433 del codice civile è tenuto in modo prioritario agli alimenti, nel caso di più coobbligati dello stesso grado, verrà considerato nel nucleo che versa gli alimenti in misura superiore.
- I soggetti che si trovano in una situazione di convivenza anagrafica (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza, cura ecc.) sono considerati nuclei familiari a sé stanti, salvo che debbano essere considerati nel nucleo del coniuge, ovvero della persona della quale sono fiscalmente a carico.
- In deroga al comma precedente, il nucleo familiare di riferimento sarà costituito dal solo richiedente qualora si tratti di prestazioni sociali agevolate, nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambienti residenziali diurni o continuativi, a favore di soggetti con grave handicap, accertato in base alla legge 104/92 o di età superiore ai 65 anni non autosufficienti accertati.

Tra gli ulteriori criteri selettivi per la definizione della fascia di partecipazione al costo dei servizi a domanda individuale, il Comune può richiedere separatamente i redditi da lavoro o pensione (rapportati alla scala di equivalenza), non facenti parte della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) perché soggetti a ritenute IRPEF alla fonte o in altro Stato (redditi estere, pensioni estere, venditori porta a porta, compensi erogati da società sportive o dilettantistiche.

Fermo restando il calcolo dell'ISEE, l'ultra65enne ed il portatore di handicap costituiscono nucleo familiare a sé. I dati per il calcolo dell'ISEE saranno estrapolati dalla dichiarazione sostitutiva.

(comma aggiunto con deliberazione di CC n. 23 del 23/02/2011)

Il richiedente deve presentare un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale.

In caso di consistente variazione della situazione dichiarata, l'utente ha la facoltà di presentare una nuova dichiarazione per richiedere l'adeguamento della fascia ISEE e la nuova quota verrà applicata dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la variazione.

Il Comune potrà, a sua volta, anche in seguito di eventuali controlli, richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono rilevanti variazioni della situazione economica.

Il richiedente viene inserito d'ufficio nella fascia massima in caso di:

- mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva, se la stessa è incompleta, o non corretta e non ha provveduto alla sua integrazione o correzione entro il termine perentorio indicato con comunicazione scritta dal competente Ufficio;
- in caso di non veridicità della autodichiarazione riscontrata tramite i previsti controlli, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti dalla normativa penale e speciale in materia.

In caso di particolare gravità, l'ente erogatore si riserva la facoltà di sospendere il servizio.

Per le funzioni di controllo, l'ufficio competente potrà richiedere la presentazione della documentazione necessaria, ad eccezione di quella già in possesso dell'amministrazione, in ottemperanza a quanto prevista dal D.P.R. N°403/98.

ART. 5

CRITERI DI CALCOLO DELLA SITUAZIONE FAMILIARE

1) Il reddito si calcola sommando per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) Il reddito complessivo ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione presentata (modello unico RN1 – colonna 2, modello 730 quadro di calcolo IRPEF – rigo 6) al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate nell'art.2135 del codice civile, svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita I.V.A. obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'I.V.A. salvo diversa disposizione legislativa non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazione di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti, sono escluse dal computo, la pensione e l'assegno di invalidità civile e le indennità di accompagnamento, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai soggetti erogatori.
 - b) Il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi, da soggetti residenti nel territorio dello stato.
 - c) I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione I.V.A. , a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo di utilizzo.
 - d) Il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al patrimonio mobiliare, considerato nelle componenti specificate ai commi 2 e 3 dell'art.3 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 N° 221, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della richiesta.
- 2) Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente, il valore complessivo del patrimonio mobiliare del nucleo familiare è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso, tali classi di riferimento sono individuate dal modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'art.4, comma 5, del D.lgs. 109/1998.
- 3) Dal reddito così determinato (come indicato al precedente punto n°2) si detrae, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in affitto (con contratto registrato), il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di £. 10.000.000 pari a (euro 5164,56), in tale caso il richiedente è tenuto ad allegare copia del contratto di locazione registrato.
- 4) Dal reddito così determinato va detratto l'importo di rette pagate per:
- le case di riposo o altri istituti assistenziali a carico di uno o più componenti il nucleo familiare;
 - gli asili nido;
 - i centri residenziali per disabili.

ART. 6

MODALITA' DI CALCOLO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE

Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo:

- a) Il valore dei fabbricati, terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo, alla stessa data del 31 dicembre , per mutui contratti per i predetti fabbricati, in alternativa alla detrazione per il debito residuo del mutuo, è detratto, se più favorevole il valore dell'abitazione principale, come sopra definito, nel limite di £ 100.000.000 (euro 51645,69). Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni, la detrazione si applica su una di tali abitazioni, individuata dal richiedente nel caso di possesso dell'abitazione principale in misura inferiore al 100%, la detrazione sarà rapportata a detta quota.
- b) Il valore del patrimonio mobiliare è calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite dal D.P.C.M. 242 del 4 aprile 2001.

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare pari a £. 30.000.000 (euro 15.493,71). Detta franchigia non si applica per la determinazione del reddito di cui al punto a).

Il valore così definito viene considerato ai fini della determinazione dell'I.S.E. nella misura del 20%

ART. 7 **PARAMETRI DI CALCOLO**

1) I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

Numero dei componenti il nucleo	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2) I parametri sopra indicati sono maggiorati nel seguente modo:

a) + 0,35 per ogni ulteriore componente.

b) + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

c) + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della legge N° 104/1992 o di invalidità superiore al 66%.

d) + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno sei mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva. Spetta altresì al nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purchè il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o di impresa per almeno 6 mesi.

3) Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivi.

ART. 8 **INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE**

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è determinato dal rapporto tra indicatore della situazione economica art.14 ed i parametri di cui all'art.7, comma 3 del presente regolamento.

ART. 9 **SOGLIE DI ACCESSO**

L'accesso ai servizi comunali e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini saranno regolati da fasce di valore I.S.E.E. in modo da assicurare esenzioni o trattamento agevolato ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e con criterio di progressività per le altre situazioni.

Precisato che la quota di partecipazione alla spesa da parte dei cittadini, in relazione al proprio valore I.S.E.E., è determinata dalla Giunta Comunale per i singoli servizi erogati, le soglie di accesso ai servizi sono così determinate:

- **1^a fascia** che comprende il valore I.S.E.E. da £ 0 a £ 16.000.000 (pari a euro da 0 a 8263,31).
- **2^a fascia** che comprende il valore I.S.E.E. da £ 16.000.001 a £ 24.000.000 (pari a euro da 8263,32 a 12394,97).
- **3^a fascia** che comprende il valore I.S.E.E. da £ 24.000.001 a £ 32.000.000 (pari a euro da 12394,98 a 16526,62).
- **4^a fascia** che comprende il valore I.S.E.E. oltre £ 32.000.001 (pari a euro 16526,63).

In considerazioni del carattere sperimentale della nuova procedura, le fasce I.S.E.E. e relative percentuali di partecipazione alla spesa – previo confronto con le Organizzazioni Sindacali – potranno essere variate in modo da non comportare situazioni di grave squilibrio nella gestione di bilancio.

Il valore dell'I.S.E.E. del richiedente, per stabilire le soglie di accesso del richiedente, potrà essere diminuito nel caso di utilizzo di altri servizi erogati dal Comune, di costi rilevanti, con i seguenti criteri:
TOTALE I.S.E.E. meno (spesa sostenuta/scala di equivalenza).

Sulla base di motivata relazione dei Servizi Sociali, l'Amministrazione potrà disporre, per singoli casi particolari, trattamenti diversi da quelli tabellari.

ART. 10
MODALITA' ATTUATIVE

- 1) Il richiedente le prestazioni od i servizi agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, un dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, N°15 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 403/1998, concernente la propria situazione reddituale e patrimoniale, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare. Tale dichiarazione dovrà contenere tutte le informazioni necessarie all'applicazione delle detrazioni, delle franchigie spettanti al fine della determinazione dell'I.S.E.E.. La dichiarazione è unica, avrà validità annuale e dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.
- 2) Il richiedente dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole che, nel caso di concessione delle prestazioni di cui all'art.1, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuate verifiche presso gli istituti di credito od altri intermediari finanziari. A tal fine il richiedente dovrà specificare il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare. Il comune può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Provvede inoltre ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
- 3) Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, N° 675 e successive modificazioni, nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999, N° 135. Il richiedente dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, N°675.
- 4) In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alle prestazioni od ai servizi agevolati.
- 5) Il richiedente presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.

ART. 11
COMPETENZE

- 1) Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio a cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
- 2) Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso dal sistema informativo del Ministero delle Finanze.
- 3) Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

ART. 12
NORME INTEGRATIVE

- 1) Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
- 2) In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

ART. 13
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, N° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.